

L'emergenza è stata fronteggiata mediante il ricorso ai comandi di personale EPI, nonché attuando un progetto finalizzato (che altro non era che una forma di cottimo) per smaltire l'arretrato.

Ciò nonostante sono maturati cospicui ritardi nella erogazione dei trattamenti dovuti, che hanno dato luogo, come dinanzi precisato, ad un contenzioso che ha comportato oneri aggiuntivi per l'Ente (spese legali, onorari ed interessi), anche a seguito di atti di precetto e di pignoramento.

Al riguardo, l'Avvocatura dello Stato non ha fornito la richiesta assistenza con implicazioni che, di fatto, hanno causato oneri finanziari a carico dell'Ente.

Pertanto, si pone l'esigenza da parte dell'IPOST di promuovere ogni opportuna iniziativa, atta a ricondurre entro limiti fisiologici eventuali ritardi nell'erogazione dei trattamenti di quiescenza e di buonuscita, atteso che l'emergenza è da considerarsi ormai terminata.

Inoltre, non va trascurata l'esigenza di valutare adeguatamente e tempestivamente, sotto il profilo finanziario, le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi a carico dell'Istituto a seguito della trasformazione dell'EPI in S.p.A. per quanto attiene alla gestione buonuscita e, più segnatamente, alla liquidazione del trattamento di fine rapporto ed alla gestione delle relative quote contributive.

Altra situazione insoddisfacente è quella della gestione del patrimonio immobiliare, come venutasi a creare a seguito di morosità, occupazioni abusive di alloggi, scarsa manutenzione degli stessi (nonostante la loro vetustà), nonché dalla modesta redditività della generalità degli immobili.

Al riguardo, l'IPOST ha potuto provvedere alla relativa vendita solo parzialmente, attuando un piano di dismissione degli alloggi nel 1992, che ha consentito di alienare il 70 per cento circa del patrimonio abitativo.

Anche nella situazione conseguente alla vendita degli immobili agli inquilini, si sono verificati casi di morosità da parte degli acquirenti che non hanno onorato gli impegni di versamento di alcuni ratei dovuti, peraltro garantiti da iscrizioni ipotecarie.

A quanto sopra occorre aggiungere che i contratti di locazione scaduti non sono stati, sempre e tempestivamente, sostituiti con altri a mezzo del ricorso alla normativa dei patti in deroga con conseguenti minori entrate che hanno contribuito ad aggravare ulteriormente la bassa redditività degli affitti caratterizzati, come già detto, dal fenomeno della morosità.

Occorre aggiungere che il sopracitato piano di dismissione non ha prodotto per intero gli effetti attesi, in quanto l'ulteriore dismissione a complemento ha incontrato ostacoli con l'entrata in vigore della legge 104/94 (e successive modificazioni), che ha, di fatto, bloccato ogni ulteriore vendita, subordinata a procedure attuative ancora in corso di definizione.

Peraltro, l'ente non ha potuto provvedere al reimpiego di fondi disponibili provenienti dalla vendita, che allo stato giacciono presso la tesoreria unica, senza produrre alcun reddito.

Per quanto attiene al settore "attività sociali", riguardante le gestioni "attività sociali" e "restanti attività sociali", particolare rilevanza assume il crescente deficit maturato a carico della "sub-gestione restanti attività sociali", nei confronti della gestione quiescenza per anticipazioni dalla stessa prestate con "equo interesse".

L'estinzione del sopracitato debito è, allo stato, indifferibile ed urgente, stante il crescente incremento degli interessi che, annualmente, aggravano notevolmente il bilancio di esercizio, con un disavanzo di amministrazione che, alla data del 31.12.1996, ha raggiunto l'importo complessivo di lire 177 miliardi circa, peraltro non riassorbibili.

Il predetto debito dovrà essere posto a carico dell'EPI, che ai sensi dell'art. 6 della L. n. 71/94 è subentrato nei rapporti attivi e passivi dell'ex Amministrazione P.T.

Esigenza, come già detto, espressamente riconosciuta dall'ex Amministrazione P.T. con nota prot. 8599/DG/BIL/PE/1/3 del 16.12.1992 e dall'attuale Ministero delle Comunicazioni – Segretariato Generale che, con nota PSG/2926/NG del 15.9.1997, diretta all'Istituto Postelegrafonici e al Tesoro così si esprime: “Si sottolinea pertanto la necessità immediata di adottare ogni utile provvedimento al fine di comporre tale situazione”.

Occorre, altresì, richiamare l'organo vigilante e l'Istituto perché provvedano a stipulare le prescritte convenzioni previste dal regolamento n. 329/95 per regolare i rapporti con EPI, INPDAP e Tesoro, anche al fine di disciplinare le posizioni creditorie e debitorie esistenti nei confronti tra IPOST e INPDAP e Tesoro, nonché per disciplinare le numerose questioni ancora aperte con l'EPI.

Peculiare importanza per i risvolti di carattere finanziario sulla gestione complessiva dell'Ente, assume la spesa per l'attività informatica, affidata all'esterno e riguardante per l'80% il settore quiescenza.

Per l'implementazione del sistema, resasi necessaria per il maggior lavoro sopravvenuto, l'Istituto ha operato rinegoziando il contratto a trattativa privata, a suo tempo stipulato con il precedente gestore. Ciò è stato oggetto di osservazioni da parte dei revisori che, tenuto conto dell'onere aggiuntivo, largamente superiore ai 200.000 ECU, hanno ritenuto applicabile, nella fattispecie, la normativa comunitaria. Al riguardo, le motivazioni addotte dall'Istituto, quali i tempi per l'espletamento della gara, la possibilità dell'ingresso di un secondo gestore per la stessa attività, con possibili duplicazioni di spese (generalì ed hardware), la possibilità di rinegoziare parte del precedente contratto sembrano circostanze che possono giustificare, sotto il

profilo economico, il ricorso dell'Ente alla trattativa privata, tenuto conto, tra l'altro, che sul corrispettivo l'AIPA ha espresso il prescritto parere tecnico-economico.

Nel merito, non si può non condividere, tuttavia, l'ulteriore rilievo formulato dal collegio dei revisori per quanto attiene all'attività tecnico-amministrativa in parte affidata alla società di gestione del sistema informatico; attività che dovrebbe, invece, essere svolta direttamente dall'Istituto, previo adeguamento della pianta organica dei profili professionali riguardanti i servizi informatici, attualmente scoperti anche per i tre posti in organico, la cui copertura è da ritenere, allo stato, improcrastinabile anche al fine di consentire all'Ente di esercitare i prescritti controlli sull'attività svolta dal gestore esterno, con personale tecnico professionalmente qualificato.

Per quanto attiene ai residui attivi e passivi, in parte dipendenti dalla mancata regolarizzazione dei rapporti patrimoniali, l'Istituto deve adottare ogni utile iniziativa atta a far rientrare, per quanto possibile, il fenomeno in dimensioni accettabili, stante la presenza di residui risalenti ad epoca remota. All'uopo necessitano adeguati interventi per accertare se sussista o meno la effettiva necessità di mantenerli in bilancio, ovvero se esistono le condizioni per procedere alla loro cancellazione.

Occorre richiamare l'organo vigilante al rispetto della normativa sui bilanci di previsione e consuntivi.

La predisposizione di uno studio attuariale, sollecitato anche dall'organo vigilante e dai revisori, non è rinviabile tenuto conto del fatto che se le situazioni finanziarie attuali non sono preoccupanti potranno diventarlo nel volgere di pochi anni.

Per ultimo, l'organo vigilante deve intervenire perché l'Ente Poste assuma direttamente la gestione delle attività sociali come previsto dal CCNL dei dipendenti EPI, tanto più che l'Istituto si trova in posizione anomala in quanto non ha alcuna potestà organizzativa, ma solo la responsabilità gestionale per la fornitura di servizi già predeterminati nella qualità, quantità, nonché nella quantificazione delle quote da

porre a carico degli utenti, senza considerare l'ulteriore circostanza negativa della mancata o non tempestiva restituzione delle somme anticipate dall'IPOST.

In estrema sintesi la Corte rileva che, per quanto attiene alla gestione finanziaria nel periodo considerato, si è verificato, fino al 1993, un notevole disavanzo di amministrazione del bilancio consolidato, dovuto esclusivamente ai disavanzi di esercizio sempre crescenti della gestione quiescenza ed, in parte, della gestione restanti attività sociali. Invece, a partire dal 1994, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 71/94, a parte la già rappresentata precaria situazione della gestione "restanti attività sociali", il bilancio consolidato dell'ente è stato caratterizzato da entrate ed uscite in costante incremento, nonché dalla particolare consistenza e dalla progressiva lievitazione degli avanzi di esercizio, soprattutto per quanto attiene alle gestioni quiescenza e buonuscita, che hanno determinato, alla data del 31.12.1996, non solo il riassorbimento del deficit, ma un avanzo di amministrazione. Tale situazione potrebbe, però, cambiare nel breve periodo con possibili se non probabili disavanzi di esercizio, soprattutto per quanto attiene alle gestioni quiescenza e buonuscita, in relazione all'ulteriore trasformazione dell'EPI da Ente pubblico economico in S.p.A. a decorrere dal 1 gennaio 1998, come da disegno di legge in itinere.

Quanto sopra evidenzia ulteriormente l'estrema necessità della formulazione del "bilancio tecnico" triennale.

Tale adempimento, oltre a costituire un preciso obbligo giuridico, permetterebbe di conoscere adeguatamente, in via preventiva, le effettive disponibilità finanziarie necessarie al volume degli impegni, proiettate nel medio periodo in modo da consentire, anche attraverso proposte di modifiche eventualmente di carattere legislativo, un equilibrio strutturale del bilancio.

Per quanto attiene alla gestione patrimoniale, a parte le considerazioni suesposte, si formula ferma e viva raccomandazione affinché l'ente pervenga in tempi brevi ad una regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili, che possa consentire, in ordine a questi ultimi, anche l'individuazione di ciascuna unità immobiliare e, per ciascuna di essa, lo stato di utilizzazione ed il reddito prodotto, così come prescritto dall'art. 41 del DPR n. 696/79.

Per quanto concerne il funzionamento degli Organi, va censurata la costante assenza nelle sedute del Consiglio di Amministrazione (dal 1987 fino allo scioglimento dello stesso) dei due membri di diritto (Direttore Generale delle Poste e Direttore dell'ex ASST), anche se il Consiglio ha funzionato regolarmente come previsto dall'art. 7 del DPR n. 542/53, relativo all'ordinamento strutturale e funzionale dell'IPOST.

Infine, va sottolineata l'azione continua ed efficace dell'organo di revisione che risulta essersi riunito con regolarità nell'arco di tempo considerato nella presente relazione (negli ultimi sei anni si è riunito n. 119 volte, giusta appositi verbali dal n. 131 al n. 250), che ha contribuito affinché la Corte potesse svolgere i necessari approfondimenti in ordine alle varie problematiche, attraverso le puntuali osservazioni e considerazioni riportate nei relativi verbali.

